



COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO
PROVINCIA DI BERGAMO
TEL.035/4239211 FAX 035/4239208

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULLA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2025

La presente relazione, predisposta ai sensi degli articoli 40 – comma 3-sexies e 40 bis – comma 1 – del D.Lgs. 165/2001 e dell'articolo 8 – comma 7 – del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022, è redatta in conformità alle indicazioni contenute:

- nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nr. 25 del 19 luglio 2012;
- nelle Note applicative della medesima circolare pubblicate il 12 marzo 2013 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato;

nonché opportunamente adattata alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022.

MODULO 1

LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

L'art. 79 del CCNL Funzioni enti locali per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022 riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione delle risorse stabili e variabili disapplicando la disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, se non espressamente richiamata dalle nuove disposizioni.

L'art. 79 – comma 1 – prevede che la parte stabile del fondo sia costituita da:

lettera a):

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 2016/2018) come certificato dall'Organo di Revisione;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche da Ccnl 2016/2018, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
 - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità;
 - lett. d) somme riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001;
 - lett. e) importi stabili necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega

o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza;

- lett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;

lettera b): € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;

lettera c): incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

lettera d): differenziali posizioni economiche da Ccnl 2019/2021, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data di stipula del Ccnl 16/11/2022 come da Orientamento applicativo Aran RAL 1725;

Per effetto del nuovo sistema di classificazione professionale entrato in vigore dal 01 aprile 2023 e del conseguente assetto economico derivante dal CCNL:

art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 e tra D3 e D1;

Ai sensi dell'art. 79 – comma 2 – il fondo può essere aumentato con i seguenti importi variabili:

lettera a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere:

- a) art. 43 L. 449/1997
- b) piani di razionalizzazione
- c) specifiche disposizioni di legge
- d) RIA una tantum
- f) Messa art. 54 CCNL 14/9/2000
- g) Risorse personale case da gioco
- j) Risorse art. 23-comma4 – D.Lgs. 75/2017
- k) risorse variabili personale trasferito

lettera b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

lettera c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del CCNL 2019-2021 (erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale).

lettera d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

Confermato l'incremento delle risorse variabili sancito dall'**articolo 79 comma 3** che prevede, a decorrere dal 2022 e in base alla propria capacità di bilancio, la possibilità di incrementare le risorse aggiuntive discrezionali di cui all'art. 79 – comma 2 – lett. c (risorse legate a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva) e quelle del Fondo per il personale incaricato di Elevata Qualificazione (E.Q.) di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018.

Tale incremento, non soggetto al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, è ripartito in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 del fondo risorse decentrate e dello stanziamento del Fondo ex Posizioni Organizzative (ora E.Q.).

Un ulteriore incremento del fondo è sancito dall'art. 14 comma 1bis del decreto -legge 14 marzo 2025 nr. 25 che prevede: *"A decorrere dall'anno 2025 al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente (...) i comuni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 – comma 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019 nr. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 nr. 58 e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23 – comma 2 – del decreto legislativo 25 maggio 2017 nr. 75 il Fondo risorse decentrate destinato alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento"*

In conformità a quanto stabilito **dall'art.14 – comma 1bis – del D.Lgs. 75/2017** con deliberazione G.C. nr.86 del 15.07.2025 è stato disposto l'aumento del salario accessorio per l'importo di **€ 2.000,00** (margine massimo consentito € 114.641,60) nel rispetto della sostenibilità finanziaria nonché del limite generale alla spesa del personale di cui all'ex art. 01 – commi 557 e 562 della Legge 296/2006.

Sono altresì rese disponibili eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 80 – comma 1 – ultimo periodo).

La quantificazione del fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione deve comunque avvenire, complessivamente nel rispetto dell'art. 23 – comma 2 – del D.Lgs 75/2017 (limite 2016 art. 79 comma 6)

Di seguito si procede alla definizione ed illustrazione delle risorse decentrate per l'anno 2025.

Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e di stabilità **DETERMINA 247 DEL 16.04.2025**

Le definizioni delle risorse stabili, caratterizzate per loro natura da certezza, stabilità e continuità tiene conto delle disposizioni contenute dall'art. 79 – comma 1 – e 1-bis del CCNL 16.11.2022.

Il totale complessivo delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità è pari ad **€ 136.132,10** così definito:

Art. 79 – comma 1 – lettera a):

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per **€ 96.299,11** (€ 94.895,58 fondo unico consolidato + € 1.403,53 risorse alte professionalità) ;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di **€ 2.329,60**;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche da Ccnl 2016/2018, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali **€ 2.463,51**;

- lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità **€ 2.399,15** (*di cui*, aggiunte ria e a.a.p. personale cessato nel corso dell'anno 2022 per € 0,00);
- lett. d) somme riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001 - **€ 0,00**;
- lett. e) importi stabili necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, **€ 15.283,96**;
- lett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare - **€ 0,00**;

lettera b): € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2024, per un importo complessivo di **€ 2.535,00**;

lettera c): incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale **€ 1.021,86**. L'importo è stato determinato sulla base dell'incremento della consistenza del personale di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019 (personale al 31.12.2018 pari a 27,88 – personale al 01.01.2024 pari a 28,25 unità ;

lettera d): differenziali posizioni economiche da Ccnl 2019/2021, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data di stipula del Ccnl 16/11/2022 come da Orientamento applicativo Aran RAL 1725 per **€ 3.677,18** ;

Art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 pari ad **€ 6.410,12**, e tra D3 e D1 pari ad **€ 3.712,61** per un totale di **€ 10.122,73**;

Si precisa che come stabilito dalla dichiarazione congiunta nr. 05 del CCNL del 21.05.2018, dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie nr. 19 del 18.10.2018, dall'art. 11 del D.L. 135/2018 convertito con modificazioni in L. 12 dell' 11.02.2019 in base alla quale: " *Il limite di cui all'art. 23 – comma 2 – del D.Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti , successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 D.Lgs. 165/2001*" nonché da ultimo dall'art. 79 – comma 6 – del CCNL 16.11.2022, gli incrementi relativi all'art. 67 comma 2 lettera a) –lettera b) , art. 79 comma 1 lettera b), lettera d) e art. 79 comma 1 bis non sono soggetti al limite di cui all'art. 23 – comma 2 – del D.Lgs 75/2017.

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili caratterizzate da incertezza, eventualità e variabilità nel tempo, sono state quantificate richiamando il contenuto dell'art. 79 – comma 2 – del CCNL 16.11.2022 nonché in base a quanto definito con deliberazione della **Giunta Comunale nr. 86 del 15.07.2025** e così definite:

Risorse variabili soggette al limite CCNL 2016/2018 – art. 67 – comma 3 -:

- | | |
|--|------------|
| • lett. d) Frazioni RIA personale cessato | € 0,00 |
| • lettera k) Trattamento accessorio personale trasferito | € 7.772,72 |

Risorse variabili soggette al limite CCNL 2019/2021 – art.79 – comma 2:

- lett. b) Integrazione 1,2% monte salari 1997 € 4.677,00
dei quali € 1.599,17 destinati al finanziamento dell'indennità di risultato
- lett. c) Scelte organizzative e gestionali di politica retributiva € 0,00
- Scelte organizzative e gestionali di politica retributiva art. 98 comma 1 lett.c)
- proventi codice della strada € 0,00

L'ammontare complessivo delle risorse variabili soggette al limite è pari ad **€ 12.449,72**

Risorse variabili NON soggette al limite – CCNL 2016/2018 art. 67 – comma 3 –

- Sponsorizzazioni, nuove convenzioni, accordi di collaborazione € 0,00
- Risparmi di piani di razionalizzazione € 0,00
- lett. c) Specifiche disposizioni di legge:
 - Progettazioni interne D.Lgs. 163/2006 € 0,00
 - Avvocatura interna spese controparte € 0,00
 - Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 € 55.903,03
 - Art. 53 – comma 7 – D.Lgs. 165/2001 € 0,00
 - Art. 01 – comma 1091 – IMU e TARI € 12.000,00
 - Censimento ISTAT € 670,00
- lett. j) Risorse stanziare da Regioni e Città Metropolitane € 0,00

Risorse variabili NON soggette al limite – CCNL 2019/2021 art. 79

- comma 2 – lett. d) Economie fondo straordinario confluite € 478,95
- comma 3-5 0,22% Monte salari 2018 – quota assegnata al fondo € 998,39
- economie fondo anno precedente – quota relativa agli anni 2021 e 2022
incremento art. 79 – comma 1 – lett. b) e comma 5 CCNL 2019/2021 –
€ 84,50 a dipendente al 31.12.2018 € 0,00
- Economie fondo anno precedente – art. 80 - comma 1 provenienti solo
da parte stabile (art. 79 – comma 1 e comma 2) € 0,00

L'ammontare complessivo delle risorse variabili ESCLUSE dal limite art. 23 comma 2 è pari ad **€ 70.050,37**

Si precisa che l'incremento previsto dall'art. 79 – comma 3 e 5 – del CCNL 16.11.2022 pari allo 0,22% del Monte salari 2018 quantificato in €. 1.463,25 è stato ripartito ai sensi dell'art. 79 – comma 3 in misura proporzionale alle quote relative all'anno 2021 delle risorse destinate al Fondo e di quelle destinate alle Posizioni Organizzative.

Mentre come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale nr. 86 del 15.07.2025 l'integrazione 1,2% monte salari 1997 è stata destinata per €. 1.599,17 all'aumento dell'indennità di risultato delle P.O. e per €. 3.077,83 alla produttività collettiva

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Al fine di determinare il totale delle risorse decentrate per l'anno 2025 è necessario considerare le seguenti disposizioni:

- Art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del*

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.";

- Art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 che dispone "...Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";
- il DPCM attuativo del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, rileva che "...Il limite al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 33 comma 2, del decreto legge n. 34/2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.";
- il parere n. 179877 del 01 settembre 2020 alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il MEF ha fornito le istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 58/2019;

Con determinazione nr. 364 del 06.12.2016 è stato costituito il fondo per le politiche dello sviluppo e produttività per l'anno 2016 in €. 94.895,58 (ammontare risorse stabili) + €. 6.422,95 (ammontare risorse variabili) di cui €. 772,48 non soggette al limite per un totale complessivo di €. 101.318,53 come certificato da parere del revisore nr. 14 del 23.12.2016

Alla luce delle determinazioni nr. 129 del 27.06.2019 e nr. 136 del 04.07.2019 dell'Unione comunale dei Colli, con la quale sono state trasferite al Comune di Albano, oltre ai risparmi derivanti dal lavoro straordinario dal fondo 2018 e la quota di lavoro straordinario, i seguenti importi:

€. 15.283,96 risorse stabili
€. 7.772,72 risorse variabili
€. 1.873,75 fondo P.O.

Il limite di cui all'art. 67 – comma 7 – del CCNL quantificato per il Comune di Albano Sant'Alessandro è stato rideterminato in complessivi **€. 197.183,73** di cui: €. 125.006,26 per le risorse decentrate, €. 64.094,55 per il Fondo Posizioni Organizzative ed €. 8.082,92 per il Fondo lavoro straordinario;

In ossequio a quanto disposto dall'art. 33 del D.L. 34/2019 considerato che:

- il numero di personale di categoria a tempo indeterminato e determinato in servizio al 31/12/2018 era pari a 27,88 unità (tutte a tempo indeterminato);
- il valore medio pro-capite del salario accessorio del personale di categoria per l'anno 2018 era pari ad € 5.839,20;
- il personale a tempo indeterminato in servizio nell'anno 2025 è pari a 28,06 unità;

è necessario procedere ad adeguare il limite dell'art. 23 – comma 2 – di €. 1.021,86 come segue:

	Anno 2016
Fondo risorse Decentrate dipendenti	€. 125.006,26
Retribuzione di posizione e risultato	€. 64.094,55
Fondo Straordinario	€. 8.098,96
Totale limite 2016	€. 197.199,77
Adeguamento limite art. 33 D.L. 34/2019	€. 1.021,86
Limite art. 23 comma 2 definitivo	€. 198.221,63

Con determinazione nr. 628 del 14.10.2025 rettificata con determinazione nr. 740 del 18.11.2025, a seguito dell'inclusione del salario accessorio del segretario comunale, sentita la Ragioneria Generale dello Stato si è provveduto a ridefinire il limite di cui all'articolo 23 – comma 2 – del D.Lgs. 75/2017 che pertanto risulta il seguente:

	Anno 2016
Fondo risorse Decentrate dipendenti	€. 125.006,26
Retribuzione di posizione e risultato	€. 64.094,55
Trattamento accessorio segretario comunale	€. 16.679,18
Fondo Straordinario	€. 8.098,96
Totale limite 2016	€. 213.878,95
Adeguamento limite art. 33 D.L. 34/2019	€. 1.021,86
Limite art. 23 comma 2 definitivo	€. 214.900,81

Nel definire quali risorse accessorie assoggettare al vincolo si è tenuto conto:

- delle disposizioni contenute nell'art. 79 – comma 6 – del CCNL 16.11.2022: *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b) e d) a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge."*
- della deliberazione della Corte dei Conti Lombardia nr. 356 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato chiarito che anche il fondo per lavoro straordinario deve essere assoggettato al vincolo in esame e pertanto rientra nel limite del trattamento accessorio complessivo che non deve superare il corrispondente importo dell'anno 2016;
- della dichiarazione congiunta nr. 05 del CCNL 21.05.2018, della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie nr. 19 del 18.10.2018 nonché dell'art. 11 del DL 14.12.2018 nr. 135 convertito con modificazioni in L. 11.02.2019 nr. 12 in base alle quali gli incrementi di natura stabile introdotti dal CCNL 21.05.2018 non sono assoggettabili al limite 2016;
- delle medesime indicazioni fornite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello stato, da ultimo con parere nr. 257831 del 18.12.2018 nonché dagli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezioni Autonomie della Corte dei Conti in ordine alle voci "escludibili";
- dell'art. 79 – comma 6 – del CCNL 16.11.2022 in base al quale il vincolo non si applica alle risorse di natura stabile introdotte dal rinnovo contrattuale (art. 79 – comma 1 – lettera b) e d) e comma 1- bis) nonché all'integrazione disposta dall'art. 79 – comma 3 – ossia 0,22% del monte salari 2018

- di quanto stabilito dall'art. 14 comma 1bis del decreto -legge 14 marzo 2025 nr. 25 che prevede: "A decorrere dall'anno 2025 al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente (...) i comuni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 – comma 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 30 aprile 2019 nr. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 nr. 58 e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23 – comma 2 – del decreto legislativo 25 maggio 2017 nr. 75;

L'applicazione del vincolo sull'ammontare delle risorse accessorie così determinato, comporta la decurtazione dell'importo di **€. 1.425,68** di seguito verificata:

	ANNO 2016	ANNO 2025
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	125.006,26	219.033,02
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	0,00	0,00
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	0,00	0,00
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	0,00	0,00
TOTALE LORDO	125.006,26	219.033,02
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	-	93.178,39
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	0,00	0,00
TOTALE VOCI ESCLUSE		93.178,39
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	64.094,55	77.066,03
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA P.O. ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)		- 464,86
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)		- 10.907,45
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (POSIZIONE, RISULTATO, GALLEGGIAMENTO, MAGGIORAZIONE POSIZIONE) EVENTUALMENTE RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO CORRENTE	16.679,18	16.679,18
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE	0,00	0,00
FONDO STRAORDINARIO	8.098,96	8.098,96
TOTALE VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	213.878,95	216.326,49
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 dl 34/2019 (solo per enti soggetti)	1.021,86	
LIMITE ART. 23, CO. 2, DEFINITIVO	214.900,81	
DECURTAZIONE DA OPERARE		1.425,68

Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Risorse stabili	€.	138.132,10
Riduzione delle risorse stabili	€.	1.425,68
Risorse variabili	€.	80.900,92
Totale	€.	217.607,34

Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

In questa vengono esplicitate, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo, e sopra riportate, le decisioni relative all'utilizzo delle risorse stesse come formalmente concordato nell'accordo anno 2025

Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione collettiva e comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono riportate le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa avendo natura obbligatoria ed essendo già giuridicamente perfezionate.

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€. 13.856,57
Progressione orizzontali	€. 57.816,81
Totale	€. 71.673,38

Sezione II Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Voce da definire

Sezione III Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Voce da definire

Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse avente carattere di certezza e di stabilità

In rispetto alla procedura individuata dall'art. 80 del CCNL 16.11.2022, le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono state determinate decurtando dall'ammontare complessivo del fondo costituito, le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali di progressione economica in godimento dal personale, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 – comma 4 – lett. b) e c) del CCNL 22.01.2004).

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) pari ad €. 71.673,38 sono completamente finanziate dalle risorse stabili pari ad €. 136.706,42 (al netto della detrazione).

B) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi

Gli incentivi economici rispettano il principio di attribuzione selettiva e meritocratica delle indennità collegate all'organizzazione del lavoro (indennità di reperibilità, condizioni di lavoro, servizio esterno ecc), a specifiche responsabilità nonché ai premi collegati alla performance.

Con deliberazione nr. 86 del 14.06.2023 è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance SMVP che prevede quale processo di misurazione della performance sia la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuali che delle competenze/comportamenti dimostrate dal personale.

Gli esiti del sistema di misurazione e valutazione sono collegati con il sistema premiale al fine di incentivare il merito dei soggetti che hanno contribuito al raggiungimento dei risultati attesi.

C) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Il carattere di selettività delle progressioni orizzontali sancito dalle disposizioni contenute nell'art. 23 del D.Lgs. 150/2009 nonché nell'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 viene garantito dai criteri stabiliti dall'art. 5 del contratto che prevede:

- media della valutazione ottenuta nell'ultimo triennio precedente;
- esperienza professionale ;
- competenze professionali acquisite a seguito di percorsi formativi;

Per l'anno 2025 non è previsto ad oggi l'applicazione dell'istituto delle progressioni orizzontali

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

In questa vengono esplicitate, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo, e sopra riportate, le decisioni relative all'utilizzo delle risorse stesse come formalmente concordato nell'accordo anno 2025

Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione collettiva e comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono riportate le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa avendo natura obbligatoria ed essendo già giuridicamente perfezionate.

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€. 13.856,57
Progressione orizzontali	€. 57.816,81
Totale	€. 71.673,38

Sezione II Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Ai sensi dell'art. 80 – comma 2 – del CCNL 16.11.2022 vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le seguenti destinazioni delle risorse:

Descrizione	Importo
Risorse destinate alla progressione economica dell'anno	€. 0,00
Indennità per orario ordinario notturno, festivo, festivo-notturno	€. 1.200,00
Compensi per specifiche responsabilità (ufficiale di anagrafe e stato civile e ufficiale elettorale, relazioni con il pubblico, protezione civile) art. 70 quinquies – comma 2 - CCNL 21.05.2018)	€. 2.000,00
Indennità condizioni di lavoro art. 70-bis (rischio, maneggio valori, disagio)	€. 5.000,00
Compensi per specifiche responsabilità art. 84 CCNL 16.11.2022	€. 12.100,00
Indennità di turno	€. 12.000,00
Indennità di funzione polizia locale art. 97 CCNL 16.11.2022	€. 700,00
Indennità per servizio esterno art. 100 CCNL 16.11.2022	€. 6.000,00
Risorse destinate all'attuazione all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006	€. 0,00
Progressione economiche orizzontali	€. 0,00
Risorse specifiche disposizioni che incentivano l'attività del personale (art. 67 comma 3 – 5 – CCNL)	€. 68.573,03
Progetto reperibilità anagrafe	€. 400,00
Totale	€.107.973,03

Relativamente all'importo dell'1,2% del monte salari 1997 pari ad €. 4.677,00 si precisa che l'importo sarà destinato per €. 3.077,83 alla performance collettiva e per €. 1.599,17 all'indennità di risultato delle P.O.

Le risorse residue, decurtate degli importi delle indennità a valere sul fondo, pari ad **€. 37.960,93** sono destinate a compensare le performances organizzative ed individuali.

Sezione III Destinazioni ancora da regolare

Voce no presente

Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Indennità di comparto	€. 13.856,57
Progressioni economiche orizzontali maturate	€. 57.816,81
Compenso per l'erogazione della performance individuale	€. 18.838,11
Compenso per erogazione della performance organizzativa	€. 18.838,11
Compenso per la maggiorazione della performance individuale	€. 284,71
Risorse destinate alla progressione economica dell'anno	€. 0,00
Indennità di turno	€. 12.000,00
Indennità di reperibilità.	€. 0,00
Indennità per orario ordinario notturno, festivo, festivo-notturno	€. 1.200,00
Indennità per particolari condizioni di lavoro	€. 5.000,00
Indennità per specifiche responsabilità	€.12.100,00
Indennità per deleghe formali di specifiche responsabilità	€. 2.000,00
Indennità per il servizio esterno personale PL	€. 6.000,00
Indennità di funzione personale PL	€. 700,00
Indennità funzionari ex 8^ qualifica funzionale	€. 0,00
Indennità per il personale temporaneamente distaccato o assegnato ad unioni di comuni o per servizi in convenzione	€. 0,00
Risorse destinate ai messi notificatori	€. 0,00
Compensi destinati a finanziare specifiche disposizioni di legge	€. 68.573,03
Progetti reperibilità anagrafe	€. 400,00
Progetti per la Polizia Locale	€. 0,00
TOTALE	€. 217.607,34

Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

A) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse avente carattere di certezza e di stabilità

In rispetto alla procedura individuata dall'art. 80 del CCNL 16.11.2022, le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono state determinate decurtando dall'ammontare complessivo del fondo costituito, le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali di progressione economica in godimento dal personale, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 – comma 4 – lett. b) e c) del CCNL 22.01.2004).

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) pari ad €. 71.673,38 sono completamente finanziate dalle risorse stabili pari ad €. 136.706,42 (al netto della detrazione).

La costituzione del fondo anno 2025 garantisce pertanto il completo finanziamento degli istituti stabili, già definiti in sede di contrattazione, con le risorse decentrate fisse della parte stabile del fondo, riservando alle risorse del fondo variabile il finanziamento di incentivi e istituti decisi annualmente.

B) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi

Gli incentivi economici rispettano il principio di attribuzione selettiva e meritocratica delle indennità collegate all'organizzazione del lavoro (indennità di reperibilità, condizioni di lavoro, servizio esterno ecc), a specifiche responsabilità nonché ai premi collegati alla performance.

Con deliberazione nr. 86 del 14.06.2023 è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance SMVP che prevede quale processo di misurazione della performance sia la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuali che delle competenze/comportamenti dimostrate dal personale.

Gli esiti del sistema di misurazione e valutazione sono collegati con il sistema premiale al fine di incentivare il merito dei soggetti che hanno contribuito al raggiungimento dei risultati attesi.

C) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Il carattere di selettività delle progressioni orizzontali sancito dalle disposizioni contenute nell'art. 23 del D.Lgs. 150/2009 nonché nell'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 viene garantito dai criteri stabiliti dall'art. 5 del contratto che prevede:

- media della valutazione ottenuta nell'ultimo triennio precedente;
- esperienza professionale ;
- competenze professionali acquisite a seguito di percorsi formativi;

Per l'anno 2025 non sono previste progressioni orizzontali

MODULO III**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE**

Descrizione	Anno 2016	Anno 2024	Anno 2025
Risorse stabili	€. 111.583,07	€. 137.270,74	€. 138.132,10
Risorse variabili	€. 13.423,19	€. 60.418,62	€. 80.900,92
Totale Fondo	€. 125.006,26	€. 197.689,36	€. 219.033,02
Totale depurato delle voci non soggette a vincolo	€. 125.006,26	€. 127.080,74	€. 125.854,63
Fondo P.O.	€. 64.094,55	€. 77.066,03	€. 77.066,03
Esclusione dal limite della retribuzione di posizione e di risultato con pari decurtazione delle capacità assunzionali – art. 11 bis del D.L. 135/2018		€. - 10.907,45	€. - 10.907,45
0,22% Monte salari 2018 quota P.O: art. 79 comma 3 e 5 CCNL 2019/2021		€. - 464,86	€. - 464,86
Fondo P.O.	€. 64.094,55	€. 65.693,72	€. 65.693,72
Trattamento accessorio segretario	€. 16.679,18	€. 0,00	€. 16.679,18
Fondo lavoro straordinario	€. 8.098,96	€. 8.098,96	€. 8.098,96
Limite art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	€. 213.878,95		
Adeguamento limite art. 33 D.L. 34/2019	€. 1.021,86		
Limite art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 DEFINITIVO	€. 214.900,81		
Totale verifica art. 23 – comma 2 – D.Lgs. 75/2017			€. 216.310,45
Decurtazione per applicazione del limite 2016			€. 1.425,68

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA GENERALE RIASSUNTIVA DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

Sezione I Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell'Ente è previsto il seguente capitolo di spesa: cap. 7096/20 Fondo produttività

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Il limite di spesa del Fondo anno 2024 risulta rispettato. Dall'erogazione e distribuzione del fondo risulta un'economia di spesa pari ad €. 138,99;

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo come costituito con determinazione nr. 247 del 16.04.2025, deliberazione G.C. nr. 86 del 15.07.2025 e determinazione nr. 744 del 19.11.2025 è impegnato per la quota relativa alle progressioni storiche ed indennità di comparto per un totale di €. 71.673,38 nei capitoli relativi al macroaggregato 01 di ogni singola missione.

La quota relativa alla produttività e ad altri compensi quali le indennità trova copertura negli stanziamenti del capitolo 7096/20 per un totale di €. 78.786,61 mentre i compensi destinati a specifiche destinazioni di legge pari ad €. 68.573,03 trovano copertura all'interno dei singoli interventi cui sono riferiti (opere pubbliche- incentivi IMU-Tari).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO
Nembrini Tamara